

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NUOVE FRONTIERE"

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "NUOVE FRONTIERE", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana e civile.

L'Associazione ha durata illimitata, è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifiche attività o rapporti.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria potranno essere decisi l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento di ente morale.

Articolo 2

La sede è stabilita in Ladispoli (Roma) Via Odescalchi 161, e potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea ordinaria. Sedi o sezioni secondarie potranno essere istituite o chiuse con delibera della stessa Assemblea.

FINALITA' E SCOPI

Articolo 3

L'Associazione è apolitica e la sua attività, nel rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, si atterrà a:

- a) i principi della Costituzione Italiana e rispetto delle leggi vigenti;
- b) assenza di fini di lucro sia pure indiretto;
- c) struttura democratica con elettività e gratuità delle cariche sociali, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale da attuarsi nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria nei confronti delle persone disabili, riconosciute tali dalle apposite Commissioni istituite dalla legge, che siano iscritte all'Associazione o siano familiari di iscritti.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali, e ha in particolare come scopo primario di attuare e perseguire nella forma più ampia e completa, la socializzazione e l'integrazione delle persone portatrici di handicaps.

E' fatto divieto all'Associazione di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, analoghe a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle indicate nello statuto o integrative delle stesse.

Articolo 4

Per perseguire i suddetti scopi, l'Associazione in particolare si propone di:

- a) promuovere l'assistenza personale o di gruppo in favore di persone disabili;
- b) promuovere e sostenere anche iniziative economiche, raccolta di contribuzioni ecc. il cui ricavato dovrà essere impiegato esclusivamente per gli scopi sociali;
- c) svolgere attività socio-ricreative, artistiche, sportive, ludiche e culturali, organizzazione di soggiorni, istituzione di centri diurni, di accoglienza e case famiglia;
- d) svolgere una attività di educazione sociosanitaria e di assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti delle famiglie delle persone disabili;
- e) pubblicazione di giornali, riviste, mezzi di informazione e propaganda per la diffusione degli scopi dell'Associazione e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'handicap.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con Enti pubblici, Enti locali, altre associazioni, cooperative sociali, enti e società aventi scopi analoghi o connessi ai propri, stipulando quando necessario apposite convenzioni. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, utile per il raggiungimento dei fini sociali, e potrà esercitare esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività consentite dalla legislazione vigente.

SOCI

Articolo 5

Facendo adesione al presente statuto possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisiche che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini sociali, mediante domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta all'Associazione. Qualora il Consiglio non si pronunci entro tale termine, la domanda si intende accolta.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, partecipano pariteticamente alla vita sociale, sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e sono obbligati a prestare gratuitamente la propria attività per il conseguimento dei fini sociali, e non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo né di consulenza.

L'adesione dei soci è a tempo indeterminato, avendo comunque la possibilità di recesso in qualunque momento. E' vietata ogni forma di temporaneità dell'iscrizione o dell'adesione.

Articolo 6

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) mancata prestazione gratuita di attività per il conseguimento dei fini sociali; la decadenza avviene su decisione del Comitato Direttivo, dandone motivata comunicazione all'iscritto;
- d) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- e) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La delibera di espulsione deve contenere le motivazioni che vanno portate a conoscenza dell'iscritto. La decisione del Consiglio è inappellabile, salvo che non venga costituito il Collegio dei probiviri.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervenissero a titolo gratuito od oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative periodiche versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto ;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione può effettuare tutte le operazioni economiche previste dall'art. 5 della Legge 266/1991 successive modificazioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare l'istituzione di un Collegio di Proviviri, stabilendone i compiti e le modalità di funzionamento.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, ed è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da consegnarsi a mano ad ogni socio, ovvero da spedirsi per raccomandata o per fax o per posta elettronica, comunque con anticipo di almeno dieci giorni. In caso di particolare urgenza a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, l'anticipo può essere ridotto a cinque giorni. L'avviso deve inoltre essere affisso nell'albo presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della convocazione.

L'Assemblea può essere fissata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima, ma a distanza di almeno due ore.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vicepresidente e in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da un socio designato da chi presiede l'Assemblea.

Delle deliberazioni adottate sarà redatto verbale, sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario.

L'Assemblea potrà essere convocata quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, e dovrà essere convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 10

All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa periodica.

Ogni socio ha un voto nell'assemblea, secondo il disposto dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio con diritto di voto. Non è ammessa più di una delega allo stesso socio.

Al Presidente spetta di constatare la validità delle deleghe e in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti all'Assemblea.

Articolo 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengono per presenza fisica o per delega: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente;
- b) stabilisce le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- c) elegge, scegliendo tra tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente;
- d) ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci, e in seconda convocazione la metà più uno dei soci; le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto ;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua decisione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente.

L'Assemblea ordinaria, eleggendone i membri, determina di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere - che curerà la parte contabile e finanziaria-, e il Segretario che curerà la tenuta degli altri registri e la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione da sottoporre poi all'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 14.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, potranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

I regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea straordinaria.

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al

loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

In particolare il Consiglio deve essere convocato entro il 31 marzo di ciascun anno per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine dei giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per iscrizione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, nonché nelle controversie con i soci e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Potrà aprire a nome dell'Associazione conti correnti bancari e/o postali, trarre e girare assegni.

In particolare compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione, che dovranno essere approvati dall'assemblea straordinaria.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone durata, modalità di funzionamento e obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18.

L' esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura stessa.

Presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'Assemblea il bilancio e tutti i registri dell'Associazione dovranno restare a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla loro visione.

Articolo 19.

Le funzioni di Presidente, del Consiglio Direttivo e di ogni altro incarico sociale - eccezion fatta per i Revisori dei Conti -, nonché tutte le attività prestate dai soci, sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per lo svolgimento dell'attività diretta al conseguimento dei fini sociali.

Per la responsabilità degli amministratori, sia nei confronti dei soci che dei terzi, valgono le norme di legge in tema di associazioni non riconosciute.

Articolo 20.

E' vietata la distribuzione ai soci o a terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione senza fini di lucro avente scopi analoghi, o a fini di pubblica utilità o mutualistici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto di dividere o assegnare ai soci o a terze persone il patrimonio o sue singole parti.

NORME FINALI

Articolo 22. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I e V del Codice civile, e a quelle sulle associazioni non lucrative di carattere sociale di cui in particolare alla Legge 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 23.

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato nell'Associazione "Nuove Frontiere", il cui atto costitutivo fu redatto il 25 febbraio 1993 tramite il Notaio Nino Filippo Corrado.

In sede di prima applicazione, restano in carica fino alla naturale scadenza gli organi sociali eletti dall'Assemblea svoltasi a febbraio 2005.